

### 202<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	* MANFROI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) .....	Pag. 22, 38
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> .....	4	TABLADINI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) .....	25
<b>SULLA CONCLUSIONE DELLA SEDUTA DI IERI</b>		FILOGRANA ( <i>Forza Italia</i> ) .....	25 e <i>passim</i>
PRESIDENTE .....	4, 5	NAPOLI Roberto ( <i>CCD</i> ) .....	33
MULAS ( <i>AN</i> ) .....	4	Verifiche del numero legale .....	22, 25
* MANFROI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) .....	5	Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .....	39
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione .....	39
<b>Seguito della discussione:</b>		<b>ALLEGATO</b>	
<b>(1918-B) Norme in materia di promozione dell'occupazione</b> ( <i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Relazione orale</i> ):		<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA</b> .....	40
PASTORE ( <i>Forza Italia</i> ) .....	8	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
MULAS ( <i>AN</i> ) .....	10 e <i>passim</i>	Annunzio di presentazione .....	48
SMURAGLIA ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ), <i>relatore</i> .....	11 e <i>passim</i>	Assegnazione .....	48
MONTECCHI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ....	11 e <i>passim</i>	Presentazione di relazioni .....	48
DEMASI ( <i>AN</i> ) .....	16		
		<hr/>	
		N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore	



## **Presidenza del vice presidente CONTESTABILE**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9*).  
Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 5 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Arlacchi, Barrile, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Carpi, Castellani Pierluigi, Debenedetti, De Martino Francesco, Di Orio, Fanfani, Lauria Michele, Leone, Micele, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Diana Lino, a Bruxelles, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Lauricella e Turini, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; Curto, Del Turco, De Santis, Diana Lorenzo, Figurelli, Ferrarello, Florino, Lombardi Satriani, Mungari, Novi, Pellella, Pettinato e Robol, a Napoli ed a Caserta, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari; Dolazza, a Parigi, per visita al 42° salone aerospaziale di Le Bourget; Moro e Napoli Bruno, a Lampedusa e Palermo, per un sopralluogo del Comitato di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo Schengen.

Sono assenti i membri della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali perchè impegnati nei lavori della Commissione stessa.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

### **Sulla conclusione della seduta di ieri**

MULAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, nella seduta di ieri pomeriggio, verso le ore 19,30, abbiamo udito le repliche del relatore e del rappresentante del Governo; quindi, moltissimi dei presenti, convinti che alla fine di tali interventi terminassero i lavori (ma io credo che questa fosse una convinzione che avevamo tutti), sono andati via. Dunque, rimasti in Aula in pochissimi, si è invece proseguito nei lavori e, poichè alcuni dei presentatori di ordini del giorno e di emendamenti erano assenti, le loro proposte non sono state discusse. In particolare, vorrei richiamare l'attenzione sull'ordine del giorno n. 1, presentato dai colleghi della Lega Nord, riguardante l'agricoltura. Noi non potevamo far nostro tale ordine del giorno anche perchè onestamente la Lega non ci ha spiegato in che posizione si trova la Sardegna rispetto alla Padania.

PRESIDENTE. Glielo posso precisare io: si trova proprio al centro del Mediterraneo.

MULAS. Certo, si trova al centro del Mediterraneo, in un lago che è questo mare dove anche il Po getta le sue acque non sempre limpide.

Ora, l'accoglimento di un ordine del giorno sull'agricoltura avrebbe fatto piacere anche a noi, anche se sappiamo che per l'agricoltura della Sardegna non basta un ordine del giorno essendo necessari ben altri interventi del Governo; tuttavia, non abbiamo potuto fare nostro l'ordine del giorno dei colleghi della Lega. Non solo: si è proseguito nell'andamento dei lavori. Abbiamo chiesto allora la verifica del numero legale: aperti cielo! Il Governo ci ha accusato di fare goliardia.

Ebbene, a mio avviso, non possiamo accettare il fatto che, per la convinzione, che molti di noi avevano maturato, che i lavori stessero per terminare, il Governo e la maggioranza procedano velocemente per guadagnare un quarto d'ora e forse l'approvazione di un articolo e poi si lamentino del fatto che chiediamo la verifica del numero legale. Noi vogliamo discutere e vogliamo che tutti gli emendamenti vengano almeno esaminati e votati. Nient'altro. Capiamo l'arroganza del potere, però

non potete pretendere che poi nessuno chieda la verifica del numero legale; vi siete lamentati del nostro comportamento, avete parlato di go-liardia. Non è modo di fare politica approfittarsi di un'assenza verificata ad un certo punto, non voluta da nessuno, o meglio non programmata, per andare avanti nei lavori.

Se i lavori vanno avanti ordinatamente, noi siamo presenti e accettiamo il responso della maggioranza; se invece la maggioranza pensa di ricorrere ai sotterfugi della prima Repubblica, allora noi non siamo d'accordo.

MANFROI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MANFROI. Ho chiesto la parola, signor Presidente, solo per associarmi alle considerazioni esposte dal collega Mulas. In effetti, ieri sera c'è stato qualche equivoco sull'andamento dei lavori per cui l'ordine del giorno che avevamo presentato, che interessa ovviamente, almeno finché l'ordinamento nazionale rimane quello attuale, non solo la Padania ma anche la Sardegna, è decaduto.

Pertanto, visto che quello del lavoro occasionale in agricoltura è un problema molto sentito in tutte le regioni, una prassi che esiste nel settore agricolo da che mondo è mondo e che consiste nell'aiuto reciproco dato dai coltivatori in particolari momenti della stagione, pregherei il Governo di far sì che questa forma di lavoro non venga considerata alla stregua del lavoro nero e, poichè non ha in effetti le caratteristiche del lavoro subordinato, perchè non esistono retribuzioni fisse nè orari di lavoro, non venga sottoposta agli oneri previdenziali.

Inviterei dunque il Governo, anche in maniera informale, ad accogliere il nostro ordine del giorno quanto meno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Manfroi, la Presidenza concorda con lei e con il senatore Mulas sull'opportunità di una maggiore presenza in Aula per l'intera durata delle sedute. In ogni modo, voglio ricordare che la chiusura della seduta era stata fissata per le ore 20 e che la colpa è sempre degli assenti.

### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(1918-B) Norme in materia di promozione dell'occupazione** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1918-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni sono soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

*(Contratto di fornitura di prestazioni  
di lavoro temporaneo)*

1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata «impresa fornitrice», iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati «prestatori di lavoro temporaneo», da essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata «impresa utilizzatrice», per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.

2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;

c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.

3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione.

4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:

a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di

integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;

e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) il numero dei lavoratori richiesti;

b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;

c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali;

e) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;

f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;

g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;

h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;

i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.

6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3.

7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.

8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Resta da votare il seguente emendamento:

*Al comma 5, lettera f), sopprimere le parole: «in favore del prestatore di lavoro temporaneo».*

1.9 FILOGRANA, BONATESTA, NAPOLI Roberto, FAUSTI

PASTORE. Faccio mio l'emendamento 1.9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori, fatto proprio dal senatore Pastore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

*(Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo)*

1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.

2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: «società di fornitura di lavoro temporaneo»; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;

b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonchè la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;



c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.

7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività

ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quattro regioni» con le parole: «a una regione, con presenza radicata su tutto il territorio, mediante la istituzione di filiali in tutte le province».*

2.20

NAPOLI Roberto, FILOGRANA, MUNDI

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quattro regioni» con le parole: «alle quattro regioni maggiormente industrializzate con l'istituzione di filiali in tutte le province».*

2.200

MULAS, BONATESTA, FILOGRANA, NAPOLI Roberto, NOVI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La società, in possesso dei requisiti indicati dai commi 2 e 3 del presente articolo, deve provvedere alla propria iscrizione, nel registro istituito ex articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, presso la Camera di commercio, industria ed artigianato della provincia in cui ha stabilito la propria sede legale».

2.21

FILOGRANA, MUNDI

*Al comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi:* La società, che risulti iscritta al registro di cui al periodo precedente, deve in ogni caso dichiarare alla competente Camera del commercio la sussistenza dei requisiti che la autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, nonchè le eventuali modificazioni o variazioni. In caso di inadempimento ai sopra indicati obblighi, la Camera di commercio provvede, d'ufficio, alla sospensione e, nei casi più gravi, alla cancellazione della società dal registro».

2.22

NAPOLI Roberto, BONATESTA, FILOGRANA, MUNDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MULAS. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 2.20, 2.21 e 2.22, che do per illustrati.

Quanto all'emendamento 2.200, noi siamo d'accordo che le società cui si fa riferimento siano presenti in quattro regioni ma, poichè non tutte le regioni hanno la stessa valenza dal punto di vista dell'industrializzazione, chiediamo che la scelta ricada su quelle maggiormente industrializzate e che vengano istituite filiali in tutte le province. Anche in considerazione del fatto che si sta procedendo ad una politica di decentramento delle attività amministrative, vorremmo una maggior presenza di queste istituzioni sul territorio.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.20 e 2.200 poichè la ragione fondamentale per la quale è stato previsto che le società debbano operare in quattro regioni è di garanzia circa la struttura e la consistenza delle società stesse. Sulla base di quanto previsto nei due emendamenti, questa garanzia verrebbe indebolita.

Gli emendamenti 2.21 e 2.22 apportano modifiche di natura esclusivamente formale e quindi, ad avviso del relatore, non meritano accoglimento: è meglio, tutto sommato, il testo originale.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

*(Contratto per prestazioni  
di lavoro temporaneo)*

1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore:

- a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
- b) a tempo indeterminato.

2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonchè sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.

3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti elementi:

- a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
- b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione all'albo, nonchè della cauzione ovvero della fideiussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
- c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
- d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento;
- e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;
- f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;
- g) la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
- h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.

4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.

5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in

generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto di cui al comma 3.

6. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 4.

Passiamo all'esame del seguente articolo 5:

#### Art. 5.

##### *(Prestazione di lavoro temporaneo e formazione professionale)*

1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite dalla commissione prevista dal comma 3, le predette imprese sono tenute a versare un contributo pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo appositamente costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Hanno priorità nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente, dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito, nonchè dagli enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera *b*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previden-

za sociale. La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è composta da un esperto nella materia della formazione professionale, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre membri in rappresentanza delle regioni, da tre membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da tre membri delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese fornitrici.

4. Il contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici, qualora preveda un corrispondente adeguamento in aumento del contributo previsto nel comma 1, può ampliare, a beneficio dei prestatori di lavoro temporaneo, le finalità di cui al predetto comma 1, con particolare riferimento all'esigenza di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro. All'adeguamento del contributo provvede, con decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle previsioni del contratto collettivo.

5. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla formazione professionale presso strutture pubbliche o private, secondo modalità fissate dalla commissione di cui al comma 3. Tra i lavoratori che chiedono di partecipare alle iniziative di cui al comma 2 la precedenza di ammissione è fissata, a parità di requisiti professionali e fatta salva l'applicazione di criteri diversi fissati dalla commissione di cui al comma 3, in ragione dell'anzianità di lavoro da essi maturata nell'ambito delle imprese fornitrici. Il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1996, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce criteri e modalità di certificazione delle competenze acquisite al termine del periodo formativo.

6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo per la formazione di cui al comma 2 per le finalità ivi previste.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo, con i seguenti: «Il contributo di cui al comma 1 viene rimesso al Fondo di finanziamento della formazione professionale. Tale Fondo, costituito con la partecipazione di contributi regionali e gestito sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvede al finanziamento delle iniziative atte alla formazione dei lavoratori assunti con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi contestualmente all'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i criteri di intervento nelle iniziative di formazione e le modalità di gestione del Fondo».*

5.44

NAPOLI Roberto, FILOGRANA, MUNDI, BONATESTA, MULAS,  
NOVI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «ad un Fondo» fino a: «previdenza sociale» con le seguenti: «dall'istituto gestore della forma di previdenza obbligatoria al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».*

5.1 FILOGRANA, NOVI, MULAS, NAPOLI Roberto, FAUSTI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le altre: «trenta giorni».*

5.200 MANFROI

*Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione di cui al comma 3 del presente articolo fissa le modalità e le iniziative di formazione professionale cui possono accedere i prestatori di lavoro temporaneo».*

5.45 MULAS, NAPOLI Roberto, FILOGRANA, MUNDI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «I prestatori» sino a: «pubbliche» con le seguenti: «I lavoratori temporanei o saltuari accedono alla formazione professionale tramite utilizzo di strutture pubbliche».*

5.17 FILOGRANA, NAPOLI Roberto, FAUSTI, MULAS, DEMASI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «accedono» con le altre: «possono accedere».*

5.100 MANFROI

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La certificazione delle competenze acquisite al termine delle iniziative di formazione professionale viene regolata e disciplinata alla stregua delle normali attività di formazione professionale».*

5.46 MULAS, NAPOLI Roberto, FILOGRANA, MUNDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MANFROI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 5.200 e 5.100.

MULAS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati e aggiungo la mia firma all'emendamento 5.17.

DEMASI. Signor Presidente, desidero aggiungere anch'io la mia firma all'emendamento 5.17.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Con l'emendamento 5.44 si ritornerebbe praticamente alla precedente formulazione che era più limitativa; lo stesso va detto per quanto riguarda l'emendamento 5.1. Per quanto concerne l'emendamento 5.200, a mio avviso non vi è alcuna ragione di ridurre un termine che è già sufficientemente breve. Inoltre ritengo che la modifica proposta con l'emendamento 5.45 sia soltanto formale e quindi non vedo il motivo di apportarla. Riguardo all'emendamento 5.17, non comprendo perchè debba essere escluso anche il concorso di rapporti con le strutture private; si tratta di una proposta di modifica sorprendente. Esprimo parere contrario all'emendamento 5.100, perchè sembra non avere alcun senso, e parere contrario infine sull'emendamento 5.46, perchè si riconduce ad un termine generale quello che si vuole sia un controllo sulla formazione specifica.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 5. Entrando nel particolare, si ritiene che l'emendamento 5.17, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori, impedisca la possibilità di scelta tra il pubblico e il privato imponendo l'opzione della formazione pubblica; come ha già detto il relatore, la modifica proposta è sorprendente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.44, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.200, presentato dal senatore Manfroi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.45, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 5.17, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Manfroi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.46, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

#### Art. 6.

##### *(Obblighi dell'impresa utilizzatrice)*

1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al lavoratore medesimo.

3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori.

4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni

o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che la Camera dei deputati non ha approvato modifiche all'articolo 7.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

#### Art. 8.

##### *(Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità)*

1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennità di mobilità, qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi in cui è corrisposta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, al medesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto, rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennità di disponibilità e l'indennità di mobilità. Tale differenza è attribuibile fino alla cessazione del periodo di fruibilità dell'indennità di mobilità. Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità.

2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennità di mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato complessivamente con riferimento all'ammontare delle mensilità di indennità di mobilità non fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed è concesso allo scadere del periodo di fruibilità di detta indennità da parte del lavoratore medesimo.

3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i soggetti di cui all'articolo 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte di questi ultimi di attività mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari dell'indennità di mobilità mediante l'effettuazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1, lettera *b*), e 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione può prevedere lo svolgimento di attività formative che possono essere finanziate a carico del Fondo di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la Direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennità di mobilità per un periodo pari a quello del contratto offerto e comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione regionale del lavoro che decide, con provvedimento definitivo, entro venti giorni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «nei limiti delle risorse preordinate allo scopo».*

8.1

MANFROI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

MANFROI. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore sull'emendamento 8.1 è contrario in quanto esso è limitativo.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Manfroi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

*(Norme previdenziali)*

1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate nel settore terziario. Sull'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono a carico dell'impresa fornitrice. I premi ed i contributi sono determinati in relazione al tipo ed al rischio delle lavorazioni svolte.

3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2, nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

*(Norme sanzionatorie)*

1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonché nei confronti dei soggetti che forniscono pre-

statori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3, ovvero degli elementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera g), il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice.

3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.

4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1.

5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso i propri organi periferici.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 5, sostituire le parole: «propri organi periferici» con le seguenti: «l'Ispettorato del lavoro».*

10.2

FILOGRANA, NAPOLI Roberto, FAUSTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MULAS. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 10.2 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Il mio parere è ovviamente contrario perchè si tratta di un emendamento pretestuoso: ci si chiede addirittura quali sono gli organi periferici che possono esercitare la vigilanza.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il mio parere è contrario: è più propria la definizione

di organi periferici, perchè l'indicazione dell'Ispettorato del lavoro è estremamente limitativa e incongruente rispetto anche all'impostazione di decentramento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2.

### **Verifica del numero legale**

MANFROI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
La seduta è quindi aggiornata alle ore 10,25.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,25, è ripresa alle ore 10,25).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1918-B**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

*(Disposizioni varie)*

1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere rilasciate anche a società, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione.

4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), la determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro trenta giorni successivi alla convocazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua in via sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi.

5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, stipulato dalle associazioni rappresentative delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.

6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dai precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 3.*

11.100

MANFROI

*Sopprimere il comma 3.*

11.6

NAPOLI Roberto, MULAS, BONATESTA, FILOGRANA, MUNDI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Possono ottenere le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, anche le società e le cooperative direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, che possiedano tra i loro fini statuari, quello della incentivazione e promozione dell'occupazione. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene istituita un'*authority* che determina i criteri e le modalità di intervento delle società controllate dallo Stato anche allo scopo di fissare i limiti di intervento delle dette società nel mercato».

11.11

MULAS, NAPOLI Roberto, FILOGRANA, MUNDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MULAS. Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente l'emendamento 11.11 che, a nostro avviso, è molto importante in quanto si propone di modificare il comma 3, eliminando di fatto la possibilità che le autorizzazioni ad operare con le imprese fornitrici siano affidate anche a società e cooperative direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, che possiedano tra i loro fini statuari quello della incentivazione e promozione dell'occupazione. Noto con rammarico che il relatore di maggioranza non è ancora presente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Speriamo che arrivi presto, lei intanto continui ad illustrare il suo emendamento.

MULAS. Spero che poi qualcuno riferirà al relatore quello che ho detto. Con questo emendamento cerchiamo in pratica di evitare che lo Stato svolga, anche surrettiziamente, forme di intervento assistito nel mercato del lavoro o comunque che si vengano a creare forme di distorsione del mercato. Ritengo pertanto che la nostra proposta emendativa sia da valutare opportunamente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo opportuno fornire alcune precisazioni sul parere contrario agli emendamenti 11.100, identico all'emendamento 11.6, e 11.11 posto che il senatore Mulas ha posto una questione relativa alla funzione delle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato che possono esercitare attività di lavoro interinale. Nell'articolato tali società sono poste nelle stesse condizioni delle società private o cooperative: non ci sono dunque deroghe di alcun genere. C'è il vincolo, previsto dall'articolo 2, a proposito dell'esclusivo oggetto e cioè il lavoro interinale.

Inoltre, l'emendamento 11.11 prevede, con oneri aggiuntivi, la costituzione di una *authority* che determina i criteri e le modalità di inter-



vento delle società controllate dallo Stato. Ciò è quanto di più statalista si possa concepire in un provvedimento che tende a liberalizzare il mercato del lavoro. Aggiungo che in sede europea esistono esperienze (mi riferisco alle società olandesi e francesi di lavoro interinale) che prevedono una partecipazione di società controllate dallo Stato in una logica di mercato.

Queste sono le ragioni per cui esprimiamo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 11, in particolare sull'emendamento 11.11, sul quale – se non erro – c'è anche il parere contrario della 5ª Commissione del Senato. Infatti con tale proposta si stravolge la finalità di una presenza nel mercato di società controllate dallo Stato con le stesse regole generali che valgono per tutti i soggetti che agiscono sul mercato.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Preannuncio la richiesta di verifica del numero legale da effettuarsi al momento della votazione.

FILOGRANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOGRANA. A proposito dell'emendamento 11.11, vorrei sottolineare l'importanza fondamentale della questione dell'*authority* per evitare che lo Stato, come già accade oggi, sia monopolista o controllore diretto o indiretto di queste società. La preoccupazione reale è che si possa venire a creare una sorta di organizzazione che tende a stimolare inefficienza al collocamento anziché produrre efficienza.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta in precedenza avanzata dal senatore Tabladini risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1918-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dal senatore Manfroi, identico all'emendamento 11.6, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 11.11. Avverto che, poichè la 5ª Commissione permanente ha espresso sull'emendamento parere negativo, la votazione avverrà a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, il Sottosegretario ha quasi lasciato intendere che noi volessimo discriminare fra le società dello Stato e altre società. Noi non vogliamo discriminare, vogliamo solo che possano partecipare soltanto le società che abbiano fra i loro fini statuari quello della incentivazione e promozione dell'occupazione, in altri termini non vogliamo che poi si dilati improvvisamente il mercato; volevo semplicemente precisare questo.

Possiamo in parte anche condividere quanto è stato detto a proposito dell'*authority*, però l'*authority* deve determinare i criteri e le modalità con i quali le società dello Stato possono intervenire, perchè altrimenti c'è il rischio che il numero di queste società si dilati o che accada quanto che è successo nel provvedimento che stiamo esaminando. In esso – che noi pensiamo possa durare almeno dieci anni – è previsto infatti, cosa stranissima, un finanziamento al Ministero dei beni culturali della durata di un solo anno, in altri termini, si vede che anche in questa legge qualcosa non va. E allora noi vogliamo che, se lo Stato deve partecipare, sull'esempio dell'Olanda o della Francia, partecipi, ma con un'*authority* che stabilisca quali sono i Ministeri che possono partecipare, solo ed esclusivamente quello, e non che questi Ministeri poi, a seconda delle varie esigenze, possano surrettiziamente modificare il mercato del lavoro.

Per questi motivi noi votiamo a favore del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che occorre che almeno uno dei presentatori l'emendamento voti, inserendo la scheda.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-

dimento elettronico, dell'emendamento 11.11, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

SPERONI. Noi non votiamo. Fate mancare anche il vostro voto.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	130
Senatori votanti .....	129
Maggioranza .....	65
Favorevoli .....	7
Contrari .....	122

**Il Senato non approva.**

SPERONI. *(All'indirizzo del senatore Mulas).* Venduti, se non c'erano le vostre sette schede erano sotto! *(Commenti).*

PRESIDENTE. La prego, senatore Speroni.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1918-B.**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

**È approvato.**

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 12.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

*(Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale)*

1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692,

convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro.

2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entità della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberanti di personale.

3. I benefici concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate allo scopo. Al comma 1 del citato articolo 7 le parole: «fino al 31 dicembre 1995» sono soppresse.

4. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la maggiore misura della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei seguenti contratti a tempo parziale:

a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con lavoratori inoccupati di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni e residenti nelle predette aree;

b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni;

c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;

d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;

e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 il Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli interventi di cui al presente articolo sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno finanziario di cui al presente articolo, e ne riferisce al Parlamento.

6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato ai sensi dell'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonchè ai sensi dell'articolo 25 della presente legge. Per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potrà superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni il limite è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a tempo parziale.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvederanno ad estendere al settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «I contratti collettivi nazionali» fino alla fine del comma con le seguenti: «I contratti collettivi, sia su base nazionale che su base territoriale, possono stabilire una durata minima settimanale e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo di riferimento non superiore all'anno».*



PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.39.

FILOGRANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOGRANA. Signor Presidente, vorrei chiarire la motivazione logica che spinge i presentatori di questo emendamento: evitare che possa instaurarsi una sorta di monopolio intrinseco della contrattazione collettiva nazionale anche per quelle contrattazioni territoriali che potrebbero risultare sganciate in qualche modo dai sindacati prevalenti. Con ciò credo di aver risposto tecnicamente al relatore di maggioranza.

Naturalmente la mia dichiarazione di voto è favorevole a tale emendamento perchè tende ad introdurre il concetto di flessibilità nel mercato del lavoro e della contrattazione diretta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.39, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, in primo luogo vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 13.1 perchè ritengo che la Camera abbia peggiorato il testo approvato dal Senato nella precedente lettura. Nel testo originario si parlava di accordi sindacali mentre ora si parla di contratti collettivi nazionali.

Il peggioramento sta nel fatto che il termine «accordi sindacali» comprende tutti i tipi di accordi nazionali, territoriali, di categoria e aziendali proprio per realizzare la flessibilità e l'adattabilità della norma alla realtà produttiva.

La Camera dei deputati invece ha voluto parlare soltanto di contratti collettivi nazionali peggiorando, a nostro parere, la situazione. Questo è il motivo per cui votiamo a favore dell'emendamento chiedendo che si ritorni alla stesura primitiva. Non riusciamo a capire il motivo ispiratore che ha portato la stessa maggioranza a modificare completamente i termini iniziali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.100, presentato dal senatore Manfroi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.29, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

*(Occupazione nel settore della ricerca)*

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.

2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonchè presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonchè le modalità di inseri-



mento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati.

4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonchè, per l'anno 1998, a valere su quelle di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere altresì concesse agli enti pubblici di ricerca, i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di ricerca.

5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilità di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonchè apposite modalità di monitoraggio e di verifica.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

14.21 NAPOLI Roberto, FAUSTI, MULAS, BONATESTA

*Al comma 1, dopo le parole: «alle imprese artigiane» aggiungere le seguenti: «aventi non meno di 15 dipendenti».*

14.2 FILOGRANA, NAPOLI Roberto, FAUSTI

*Al comma 2, sopprimere la parola: «tecnologi».*

14.7 FILOGRANA, MUNDI, NAPOLI Roberto

Invito i presentatori ad illustrarli.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.21.

FILOGRANA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 14.2 e 14.7.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Esprimo parere contrario ad entrambi gli emendamenti.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 14.2 in quanto le aziende artigiane sono composte anche da meno di quindici dipendenti; pertanto, non si comprende la limitazione indicata.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.7, faccio presente al senatore Filograna che la parola «tecnologi» la si rintraccia sul dizionario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.7, presentato dal senatore Filograna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

#### Art. 15.

##### *(Contratto di formazione e lavoro)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «fondazioni,» sono inserite le seguenti: «enti pubblici di ricerca»;

*b)* al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera *a)*, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo

periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo».

2. La Commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di *handicap*, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.

3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

#### Art. 16.

##### (Apprendistato)

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di *handicap* i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di *handicap* impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, so-

no definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonchè l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.

3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonchè entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1.

4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.

5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonchè di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.

6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».*

16.23

NAPOLI Roberto, FILOGRANA, MUNDI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «nonchè l'impegno» fino: «altresi» con le seguenti: «nonchè l'impegno formativo per l'apprendista, prevedendo un impegno ridotto, e comunque determinato attraverso il medesimo decreto, nelle forme sopra indicate, per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il medesimo decreto definisce inoltre».*

16.32

FILOGRANA, MUNDI, NAPOLI Roberto

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «prevedendo un impegno» fino alla fine del periodo.*

16.100

MANFROI

Invito i presentatori ad illustrarli.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 16.23.

FILOGRANA. Signor Presidente, vorrei fare un breve intervento in merito all'emendamento 16.32. Gli onorevoli senatori mi vorranno scusare se mi permetto di insistere, anche se metodologicamente siamo talmente veloci che potremmo andare molto più in fretta, tanto ormai il disegno di legge verrà approvato perchè i numeri ci sono, lo sappiamo tutti.

Tuttavia, dal momento che sono all'opposizione e che sono presentatore di alcuni emendamenti che ritengo essere sostanziali per la politica, provo ad incidere il più possibile - se posso - quanto meno sulle vostre coscienze, visto e considerato che, purtroppo, per ragioni per così dire di Stato questo disegno di legge dovrà essere approvato entro questa settimana dal Senato perchè non è pensabile, da parte della maggioranza, di volerlo rettificare e rinviare alla Camera dei deputati.

In merito all'emendamento in questione, al comma 2 dell'articolo 16 si è ritenuto opportuno riformulare la previsione dei contenuti formativi relativi alle iniziative di formazione destinate agli apprendisti che possiedono un titolo di studio successivo alla scuola media dell'obbligo o un'attestazione di qualifica professionale, nella prospettiva di semplificare le procedure per l'attribuzione delle qualifiche.

Ritengo importante che almeno da parte della maggioranza vi sia un certo ascolto di queste brevissime considerazioni, che reputo sostanziali, magari in altre occasioni avrete modo di poterle recepire.

\* MANFROI. L'emendamento 16.100 a mia firma va in direzione sostanzialmente opposta a quella del collega Filograna in quanto prevede di sopprimere il penultimo periodo del comma 2, in cui si richiede un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale. Se questi soggetti comunque acquisiscono la qualifica di apprendista, ciò presuppone che essi abbiano bisogno di un certo addestramento, indipendentemente dal fatto che siano in possesso o meno di un titolo di studio o di una certa qualifica. Voglio dire che se si è apprendisti, si ha bisogno del periodo di tirocinio (seguendo quindi la prassi comune a tutti gli apprendisti) oppure non lo si è e allora non se ne ha bisogno. Se un soggetto è considerato apprendista, deve seguire la prassi seguita per gli altri apprendisti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Esprimo parere contrario, perchè in realtà le argomentazioni addotte dai presentatori degli emendamenti, oltre ad essere contraddittorie fra di loro, non tengono neanche conto del fatto che occorre una preparazione specifica. Si può tener conto di una preparazione professionale generica, derivante anche da titoli di studio, che però non rende ancora preparati per lo svolgimento di una determinata mansione. Però bisogna tenerne conto, e in quel caso l'apprendista avrà un titolo in più, nel senso che ha una preparazione di base già in qualche modo migliore rispetto ad altri. Solo contenere questa indicazione rende non solo superflui ma addirittura dannosi gli emendamenti presentati. Pertanto, esprimo parere contrario su entrambi.

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 16.23.

L'emendamento 16.32 si limita a proporre la soppressione delle 120 ore medie annue per coloro che non sono in possesso di alcun titolo di studio, però tale previsione non solo ha un valore strategico, ma non è neppure contestata dalle associazioni degli imprenditori artigianali. Pertanto, esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.100, vorrei ricordare al senatore Manfroi che la frase che va dalla parola «prevedendo» fino alla fine del periodo era contenuta in un emendamento, che il Governo ha accolto, proposto proprio dalla Lega Nord in sede di esame del provvedimento alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.23, sul quale ricordo che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; è pertanto necessaria la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

FILOGRANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOGRANA. Signor Presidente, volevo chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Con questo tipo di votazione la presenza del numero legale si verifica automaticamente.

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.23, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Almeno uno dei presentatori di questo emendamento deve introdurre la scheda.

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 1918-B alla prossima seduta.

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3788. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania» (2387-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa), in sede referente, previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione.

Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 10,50*).

---

DOTT. VICO VICENZI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 202**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.1918-B. Emendamento 11.11 (Mulas e altri)	130	129		7	122	65	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione

















### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 17 giugno 1997, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

DE CAROLIS, DUVA e OCCHIPINTI. – «Regolamentazione delle associazioni ricreative culturali aziendali» (2529);

LO CURZIO. – «Modifica dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1978, n. 354, sull'ordinamento penitenziario con introduzione dei colloqui senza controllo visivo con il coniuge o convivente» (2530);

LO CURZIO. – «Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero» (2531);

LO CURZIO. – «Nuova disciplina delle opposizioni alle contravvenzioni stradali, nonché alle contravvenzioni comunali e provinciali» (2532).

### **Disegni di legge, assegnazione**

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

*alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):*

COLLA ed altri. – «Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» (2467), previ pareri della 1ª, della 8ª e della 10ª Commissione.

### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

In data 17 giugno 1997, a nome alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), la senatrice D'Alessandro Prisco ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto» (2142).